## Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia – Catania - Sezione 2 - Sentenza 9 ottobre 2014 n. 2656

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEZIONE STACCATA DI CATANIA

SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la presente

**SENTENZA** 

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1877 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Za.Li. rappresentata e difesa dall'avv. Fe.Gi., con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via (...);

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale Scolastico), Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa e Liceo "Megara" di Augusta, in persona del rispettivi rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliataria per legge in Catania, via (...);

nei confronti di

Ci.Ca., rappresentata e difesa dall'avv. Fa.Ro., con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via (...);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

quanto al ricorso introduttivo

- della Delibera del Collegio Docenti del Liceo Classico "Megara" di Augusta, riunitosi il 19 aprile 2014 su convocazione prot. n. 3848/A19 del 4 aprile 2014, avente ad oggetto al punto 1 dell'ordine del giorno "Organico 2014/015 Classi di Concorso atipiche" con cui si è decisa "all'unanimità, in presenza di insegnamenti "atipici" nella nostra istituzione scolastica, la confluenza della classe di concorso A51 Materie Letterarie Latino nella classe di concorso A52 Materie Letterarie Latino Greco":
- la Delibera dello stesso Collegio prot. n. 4946/A19 del 10 maggio 2014 di parziale correzione in autotutela del punto 1 dell'ordine del giorno della precedente Delibera;

- di ogni altro atto/provvedimento connesso, presupposto o conseguente, compresa, ove occorra, la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. A00DIGIPER n. 3119 dell'1 Aprile 2014;

quanto ai motivi aggiunti

- del Decreto del Dirigente Reggente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ambito territoriale per la provincia di Siracusa, AOOUSPSR Registro ufficiale prot. 0004629 del 7 luglio 2014;
- dell'allegato Prospetto 2 unificato Dotazione Organica Scuola secondaria 2 Grado Organico di Diritto anno scolastico 2014/2015, Ufficio scolastico provinciale di Siracusa, pubblicato il 7 luglio 2014;
- di ogni altro atto/provvedimento connesso, presupposto o conseguente, anche allo stato non conosciuto, ivi compreso, ove occorra, il prospetto 1/EF/Unificato Organico Diritto Ed. Fisica 2014/2015.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale Scolastico), dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa, del Liceo "Megara" di Augusta e di Circo Carmela;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

La ricorrente, docente di ruolo presso il Liceo Classico "Megara" di Siracusa, impugna, principalmente, la delibera con cui il relativo Collegio docenti ha stabilito la confluenza nella classe di concorso A052 (Materie Letterarie - Latino - Greco), alla quale essa appartiene, della classe di concorso A051 (Materie Letterarie - Latino) ed il conseguente inserimento in una graduatoria di istituto unificata.

Il ricorso è sostanzialmente affidato ai seguenti motivi di doglianza:

- contrarietà all'art. 64 del d.l. n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2008), che rimette a specifici regolamenti di delegificazione ex art. 17, comma 2, l. 400/1988, ad oggi non ancora adottati, la revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico: in assenza di tali regolamenti, la delibera impugnata avrebbe, dunque, dovuto continuare a fare riferimento alle classi di concorso esistenti, stabilendo che le ore degli insegnamenti di lingua e

letteratura italiana, lingua e cultura latina, storia e geografia nel biennio del liceo classico fossero assegnate alla classe di concorso di appartenenza;

- violazione dell'art. 97, comma 1 della Costituzione, ed in particolare della riserva di legge ivi prevista relativamente all'organizzazione dei pubblici uffici.

La ricorrente ha successivamente depositato motivi aggiunti per l'annullamento del provvedimento di determinazione per l'anno scolastico 2014/2015 dell'organico del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 2 grado della Provincia di Siracusa, assumendone l'illegittimità per i medesimi motivi di impugnazione già proposti con il ricorso introduttivo.

Con memoria del 25 luglio 2014, si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, stante l'impugnativa anche della circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n. (...) dell'1 Aprile 2014, nonché l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, attesa la delibera del Collegio dei docenti prot. n. 6908 del 10 luglio 2014, con cui, a parziale correzione in autotutela della delibera impugnata, si è stabilito che la confluenza della classe di concorso A51 nella classe di concorso A52 e l'inserimento nella graduatoria di istituto unificata avvenga "nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 7 del CCNI sulla mobilità", e nel merito, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso.

Anche la controinteressata Ca. Ci. si costituiva in giudizio, eccependo, con memoria depositata il 19 settembre 2014, tra l'altro, il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che la controversia abbia carattere lavoristico.

Alla camera di consiglio del 28 settembre 2014 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere deciso in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l'istruttoria e non avendo le parti dichiarato di voler proporre ulteriori motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

Nell'esaminare preliminarmente i profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, formalmente dedotti dalla controinteressata, rileva il Collegio come la relativa eccezione non possa essere accolta attenendo la controversia non già a profili squisitamente lavoristici relativi alla gestione del rapporto di lavoro, bensì alla legittimità di una delibera adottata dal Collegio docenti nell'esercizio della propria potestà amministrativa di definizione delle linee fondamentali di organizzazione mediante l'adozione di un atto di macro-organizzazione a regime pubblicistico, di definizione della confluenza di una classe di concorso in un'altra.

Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata sia dalla controinteressata che dall'Avvocatura, evidenziandosi come l'oggetto principale del ricorso sia rappresentato dalla delibera del 19 aprile 2014 del Collegio Docenti del Liceo Classico "Megara" di Augusta, come successivamente modificata ed integrata, e soltanto in via eventuale "ove occorra" la circolare ministeriale prot. n. (...) dell'1 Aprile 2014 che, come si vedrà, non viene in considerazione ai fini della decisione della presente controversia.

Devono essere superati anche i profili di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, considerato che la delibera del Collegio dei docenti prot. n. 6908 del 10 luglio 2014, richiamata a tal proposito, non appare pienamente satisfattiva dell'interesse fatto valere dalla ricorrente in giudizio a veder tutelata la specificità professionale del proprio iter di formazione culturale e, quindi, le connotazioni specialistiche nella formazione degli allievi del biennio del liceo classico, ad avviso della ricorrente consentita solo ai docenti che abbiano conseguito il titolo abilitante nella classe di concorso A052.

Ciò premesso, il ricorso, come integrato da successivi motivi aggiunti, merita accoglimento nei limiti di seguito specificati, stante la fondatezza del motivo di censura con cui si deduce la violazione dell'art. 64 del d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, con assorbimento delle ulteriori doglianze.

Infatti, come già affermato da un condivisibile orientamento giurisprudenziale, atteso che "la professione di docente è tra quelle cd. regolamentate disciplinate dal D.Lgs. n. 206 del 9 novembre 2007 e basate sulla preventiva acquisizione di una abilitazione" e che "su tali posizioni, incomprimibili, continua ad incidere la mancata definizione del Regolamento sulle classi di materia previsto dall'art. 64, comma 4, lett. a) del d.l. n. 112 del 26 giugno 2008 convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008", "la statuizione con semplici note circolari su posizioni regolarmente acquisite mediante concorso, come le abilitazioni, e secondo le norme del previgente ordinamento, integra violazione del principio di legalità" (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 1305/2014, n.7070/2013 e n. 6802/2012).

In conclusione, quindi, deve essere annullata in parte qua la delibera del 19 aprile 2014 del Collegio Docenti del Liceo Classico "Megara" di Augusta, come successivamente modificata ed integrata, nella parte in cui stabilisce la "confluenza" della classe A051 in quella A052 e, quindi, la corrispondenza tra di esse nell'ambito del liceo classico convenuto ed il conseguente inserimento in una graduatoria di istituto unificata.

La rilevanza della questione costituisce, comunque, giusto motivo per la compensazione integrale fra le parti delle spese di giudizio.

## P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto annulla in parte qua la delibera del Collegio dei docenti del liceo "Megara" di Augusta indicata in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Milana - Presidente FF

Daniele Burzichelli - Consigliere

Eleonora Monica - Referendario, Estensore

Depositata in Segreteria il 9 ottobre 2014.